PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ercolano,

A

alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Campania
campania.controllo@corteconticert.it

Lettera inviata tramite pec

E p.c.

al supporto al RUP
avv. Caterina Maria Rosaria Ursillo
SEDE

all'Ufficio Gare e Contratti
SEDE

alla Segreteria Trasversale Pa-Erco
SEDE

all'Ufficio Ragioneria
SEDE

al RUP
dott. Simone Marino
simone.marino@cultura.gov.it

Oggetto: Parco Archeologico di Ercolano.
Smart Buildings. Isola tecnologica mobile: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento
CUP F34H21000060001.
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio Culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU.
Appaltatore: RTI MECOSER SISTEMI S.P.A. (*mandataria*) – S.A.C.S. S.R.L. (*mandante*)
Contratto: rep. n. 12 del 14.02.2025 e relative appendici rep. 15 del 19.02.2025 e rep. 17 del 24.02.2025, approvati con decreto n. 130 del 26.02.2025
Art. 3 co. 1 lett. g) ultimo periodo della L. 20-1994 - Rilievo Corte dei Conti
Deferimento Corte dei Conti. TRASMISSIONE OSSERVAZIONI E ATTI INTEGRATIVI

Con riferimento all'ordinanza n. 55/2025, con accluso deferimento da parte di codesta spett.le Corte dei Conti per il 23 aprile p.v., pervenuta in data 9.04.2025 e acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. 2074-A,

si trasmettono osservazioni e atti integrativi come di seguito riportati.

Rilievo di cui al punto a) – paragrafo 3 della Relazione del Magistrato Istruttore

A beneficio del Collegio, si precisa ulteriormente che la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi approvata dal Parco con decreto rep. n. 260 del 22.06.2023 (in vigenza del D. Lgs. 50/2016, art. 21) è stata predisposta in formato excel, in conformità all'allegato al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM n. 14 del 16 gennaio 2018) e si compone di n. 3 fogli. Il primo foglio, denominato "SCHEDA A", reca evidenza della diversa tipologia di risorse finanziarie indispensabili alla realizzazione del programma, limitatamente all'arco temporale di validità dello stesso. Per le annualità 2023/2024, il Parco ha esposto l'entità dei fondi propri dell'Istituto, l'ammontare del cofinanziamento fondi a destinazione vincolata (PON LEGALITA' E SICUREZZA 2014-2020) e l'importo dei fondi a destinazione vincolata afferenti al PNRR-M1C3. La SCHEDA A espone quindi, per il biennio in questione, risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'intervento da assoggettare al controllo di codesta Ecc.ma Corte, per complessivi € 1.600.000,00 di cui € 600.000,00 fruibili già nell'annualità 2023 ed € 1.000.000,00 erogabili nel 2024.

Nella "SCHEDA B", invece, viene esposto il dettaglio degli "acquisti del Programma" e, per ciascuno di essi, viene riportato, in particolare, il Codice Univoco Intervento (CUI), l'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento, il codice CUP se già disponibile, una sintetica descrizione, il nominativo del RUP, la durata del contratto, e la stima dei costi, con indicazione sia delle annualità che dell'importo totale. Per l'intervento in oggetto, il piano costi prevede per il primo anno (2023) la somma di € 600.000,00 per il secondo anno (2024) la somma di € 1.000.000,00 e per le annualità successive (solo anno 2025, nel caso di specie) l'ulteriore cifra di € 400.000,00 per una spesa complessiva di € 2.000.000,00.

L'ultimo foglio, "SCHEDA C", è deputato ad accogliere eventuali interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati; essa non risulta compilata, non essendosi verificata tale fattispecie.

Pertanto, la programmazione è stata correttamente prevista e si chiede il superamento del rilievo.

Rilievi di cui al punto b) – paragrafo 4 della Relazione del Magistrato Istruttore

In sede di rilievo, la Corte dei Conti aveva richiesto chiarimenti circa i requisiti delle aggiudicatarie, che sono stati resi, tanto che il relatore ha ritenuto superato il rilievo.

Inoltre, erano stati richiesti chiarimenti circa i controlli eseguiti ed il Parco aveva riscontrato richiamando quelli effettuati dalla Centrale di committenza, dando atto di averli aggiornati all'esito del trasferimento degli atti di gara da parte di INVITALIA.

Nella relazione di deferimento all'Adunanza, il relatore richiede che sia data puntuale indicazione dei controlli eseguiti, osservando ulteriormente che "*nel caso di specie, la documentazione attestante la regolarità fiscale in riferimento all'impresa mandataria è stata acquisita solo alla data del 5.2.2025, successiva rispetto alla data prevista per la presentazione delle offerte ed alla stessa aggiudicazione*".

Invero, la Corte contesta l'utilizzabilità del cd. silenzio assenso ai fini dell'acquisizione dei controlli necessari e chiede chiarimenti circa l'utilizzo del Fvoe.

Al riguardo, deve chiarirsi, anche a seguito dell'interlocuzione con IINVITALIA, che la stessa, nella verifica dei requisiti, ha utilizzato il Fvoe, salvo disporre integrazioni per i controlli non presenti nel fascicolo.

Intanto, l'assenza di tutti i requisiti all'interno del fascicolo concreta certamente malfunzionamento dello stesso, con conseguente applicabilità dell'art. 99 comma 3 bis D.lgs. n.36/2023, sicché detto appunto non sembra essere pertinente rispetto al caso che interessa.

In ogni caso, **nello specifico, la regolarità fiscale della Mecoser è stata integrata, sia pure successivamente all'aggiudicazione <u>ma prima della sottoscrizione del contratto</u> non solo a seguito delle richieste integrative disposte dal Parco ma all'esito di quelle eseguite da INVITALIA, come risulta dal certificato che si allega e che attesta l'assenza di pregiudizievoli alla data dell'11.11.2024.**

Pertanto, l'acquisizione dell'esito di tutti i controlli alla data della sottoscrizione del contratto ha reso superfluo l'inserimento del richiamo all'art. 1456 c.c. sul punto, mentre deve ritenersi verificata la continuità nel possesso dei requisiti.

Ad abundantiam, va detto che l'operato di INVITALIA è supportato dai più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, nella specie quelli espressi con sent. dal TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 6332 del 2024 - citata dalla stessa Corte dei Conti – che ne legittima l'operato nell'addivenire, comunque,

MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 0106490 - **tel uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 – **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - **ercolano.cultura.gov.it**

all'aggiudicazione, seppure in difetto della previa acquisizione del DURF dell'operatore economico e che lo stesso non integra una violazione dell'articolo 17, co. 5, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
INVITALIA, infatti, ha supportato il proprio modus operandi - maturato a fronte di una situazione peculiare di impasse emersa in fase di verifica dei requisiti generali, dovuta all'inerzia dell'Agenzia delle Entrate nel riscontrare i solleciti inviati - con un'articolata e solida motivazione contenuta nel provvedimento di Aggiudicazione prot. n. 0506495 del 17.12.2024, cautelandosi con l'opportuno invito indirizzato a codesta Stazione Appaltante, di inserimento al momento della sottoscrizione del contratto di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, per l'ipotesi in cui, successivamente alla sua sottoscrizione, fossero rilasciati dalle Autorità competenti i certificati richiesti e allo stato non pervenuti a INVITALIA, con contenuto ostativo alla prosecuzione del rapporto contrattuale instaurato.
A fondamento della legittimità della decisione assunta, supportata anche dal citato TAR Campano, si richiama anche il "principio del risultato", che consente di orientare l'operato delle stazioni appaltanti anche avendo a riferimento il "criterio temporale" della "tempestività dell'affidamento" (anche alla luce delle tempistiche dettate tassativamente dall'Allegato I.3 al Codice dei Contratti) e dell'esecuzione del contratto, in sostanza imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse, come nella specie verificatesi.
Non da ultimo, si fa presente, altresì, che i principi di cui sopra – come declinati – sono stati riconosciuti legittimi dalla stessa ANAC, che si è più volte espressa in maniera concorde, nell'ambito di procedure indette da INVITALIA – quale Centrale di Committenza – soggette a Protocolli di vigilanza collaborativa:
- Protocollo di vigilanza collaborativa con il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana e Invitalia S.p.A. - 14 marzo 2025;
- Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa con la Task Force per la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina 2025;
- Protocollo di Vigilanza Collaborativa bonifica – Comprensorio Bagnoli/Coroglio del 13 febbraio 2024;
- Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia Centrale del 21 luglio 2023;
- Protocollo di vigilanza ANAC - Expo OSAKA 2025 del 25 ottobre 2022.

Pertanto, per le ragioni suesposte, si ritiene che i controlli sono stati correttamente eseguiti e si chiede il superamento del rilievo.
All'uopo si riporta il link https://shorturl.at/4YkfY dove sono reperibili i controlli già trasmessi effettuati da INVITALIA e dal Parco Archeologico di Ercolano.
Si allega resoconto del RUP di INVITALIA che dà conto di tutte le fasi della procedura.

Rilievo di cui al punto c) – paragrafo 5 della Relazione del Magistrato Istruttore
Con il rilievo pervenuto in data 10.03.2025 acquisito agli atti d'ufficio in pari data con prot. n. 1434-A, la Corte dei Conti contestò il mancato inserimento nell'importo calcolato ai fini dell'art. 14 D.lgs. n. 36/2023 delle somme necessarie a coprire eventuali modifiche disposte ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.
In riscontro, l'ente, pur deducendo di non essere tenuto al relativo inserimento, ha disposto un adeguamento contabile, documentato attraverso la produzione degli atti emessi, valutati positivamente dal Relatore, che ha ritenuto superata ai fini che interessano la problematica della copertura economica.
Deve, in questa sede, ribadirsi che l'esclusione è stata ponderatamente disposta.
Come già espresso in riscontro al rilievo di Codesta Corte, la volontà della S.A. era quella di sancire esclusivamente l'obbligo dell'O.E. di esecuzione dell'intervento anche nell'eventuale ipotesi di incremento delle prestazioni sino alla concorrenza di un quinto in aumento o diminuzione, come risulta espressamente indicato all'art. 12 del contratto.
Nel documento, infatti, la facoltà di utilizzo degli importi aggiuntivi viene riferita all'eventuale approvazione di varianti, in quanto tali meramente eventuali e non predeterminate. Nello stesso senso, la previsione di cui al disciplinare di gara.

MINISTERO DELLA CULTURA
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 0106490 - **tel uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 – **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - **ercolano.cultura.gov.it**

Pertanto, si è ritenuto di non essere tenuti ad inserire l'importo relativo nel quadro economico, ai fini di cui all'art. 14 comma 4 del Codice, trattandosi di importo di utilizzo del tutto incerto nell'an e nel quantum (in termini, cfr. Parere MIT n. 3116 del 6.12.2024, ultimo periodo).

In questo senso, la scelta è stata specificamente motivata nella Determina n. 143/2024 prot. n. 0267320 del 16 luglio 2024 (**cfr. allegato**), di avvio della procedura di gara, laddove si legge che INVITALIA, "*nel riservarsi la facoltà di modificare il contratto in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, si ritiene di non aderire alla indicazione fornita da ANAC all'interno della Tabella n. 3 riga n. 4, dell'articolo 3 del Bando Tipo n. 1, che richiede l'inclusione del quinto d'obbligo all'interno dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 14, co. 4, del Codice dei Contratti, atteso:*
▪ *che detta modifica presuppone sempre che l'esigenza di aumento o di diminuzione delle prestazioni contrattuali emerga "in corso di esecuzione", come espressamente previsto dalla norma;*
▪ *che la somma da accantonare del quinto dell'importo del contratto, non è predeterminabile ex ante, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, co. 6, dell'All. II.14 al Codice dei Contratti;*
▪ *che ciò potrebbe determinare effetti distorsivi a carattere anticoncorrenziale;*
▪ *quanto previsto dall'articolo 5, co. 1, lett. e), n. 6), dell'All. I.7 al Codice dei Contratti;*
e, pertanto, la lex specialis di gara ha recepito la disciplina contenuta nel citato Bando Tipo nei limiti in cui essa è compatibile". (**cfr. allegato: Determina n. 143/2024**)
Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento è stato assunto a seguito di un riscontro favorevole da parte di ANAC. Ciononostante, ben si conosce il fatto che l'Autorità abbia mutato orientamento con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti: se, infatti, prima la facoltà di cui all'art. 120 comma 9 era ricondotto alle varianti impreviste (l'articolo 106, co. 1, lett. c, del D.lgs. 50/2016), ora lo stesso è stato trasfuso fra le modifiche ex articolo 120, co. 1, lett. a del Codice dei Contratti.
Tuttavia, questa impostazione di ANAC non tiene conto della natura strettamente esecutiva delle modifiche in parola. Più precisamente, la principale obiezione a questa nuova interpretazione di ANAC risiede nel fatto che le modifiche previste dal "quinto d'obbligo" sono strettamente legate alla fase esecutiva del contratto, come evidenziato dalla collocazione della disposizione normativa nell'articolo 120, comma 9, del Codice dei Contratti. Questo implica che la necessità di variare le prestazioni si manifesta solo durante l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture. Di conseguenza, ricondurre il "quinto d'obbligo" alle modifiche che devono essere previste nei documenti di gara appare forzato e non in linea con la natura stessa dell'istituto.
Ciò detto, nella relazione di deferimento, l'istruttore, nel ribadire necessità della copertura economica, prende atto dell'intervenuta correzione postuma ai fini contabili, ma afferma che la stessa potrebbe essere insufficiente ai fini della legittimità della gara espletata, atteso che "*prescindendo dalla copertura finanziaria dell'operazione negoziale, che ben può essere assicurata attraverso accorgimenti postumi, non può omettersi di rilevare che la procedura di gara e la conseguente competizione concorrenziale si è ormai svolta sulla base di un quadro economico incompleto, che potrebbe aver potenzialmente disincentivato la presentazione di ulteriori offerte*" e, sul punto, rimette la questione al Collegio.
Al riguardo, si ritiene che la rilevata omissione contabile costituisca aspetto meramente procedimentale, irrilevante sia rispetto all'appetibilità della gara sia in relazione alla legittimità del suo svolgimento.
Quanto al primo profilo, sono rimaste immodificate le condizioni contrattuali proposte negli atti di gara, che dettagliano l'utilizzabilità della facoltà di modifica di cui all'art. 120 comma 9 cit. sia nell'an che nel quomodo. L'adeguamento contabile postumo non ha, dunque, inciso sulle valutazioni economiche e concorrenziali operate in sede di predisposizione dell'offerta, che sono rimaste del tutto legate alla disciplina sostanziale predisposta, che peraltro ipotizza solo in maniera eventuale l'incremento di che trattasi.
Nello stesso senso, l'omissione non ha in alcun modo alterato l'espletamento della gara, come peraltro espressamente riconosciuto dal Relatore.
Poiché, infatti, anche l'importo originariamente considerato superava la soglia di rilevanza comunitaria (cfr. art. 14 comma 1 lett. B del D.lgs. n. 36/2023), l'affidamento della fornitura è avvenuto utilizzando una procedura di gara aperta del tutto corrispondente a quella che sarebbe stata espletata ove il differente importo fosse stato computato *ab initio*.

MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 0106490 - **tel uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 – **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - **ercolano.cultura.gov.it**

Nello stesso senso, trattandosi di fornitura, il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 indicati in bando sono compatibili con l'incremento dell'importo, e, anzi, hanno garantito l'apertura della gara ad un numero maggiore di operatori economici, con conseguente ossequio del principio di accesso al mercato (art. 3 D.lgs. n. 36/2023).
Infine, non si è verificata alcuna suddivisione artificiosa dell'appalto, considerato che lo stesso supera già le soglie europee, né un illegittimo abbattimento del suo valore al fine di eludere le soglie previste dalla disciplina euro-unitaria o la disciplina relativa ai controlli preventivi di legittimità, con ogni conseguenza.
Si chiede, pertanto, che la Corte ritenga superato il rilievo, in un'ottica sostanzialistica che tenga conto dell'importanza dell'appalto di che trattasi per gli obiettivi strategici del Parco.
In tal senso, si ribadisce che il contratto in esame è funzionale ad assicurare una migliore attività di conservazione e valorizzazione dei reperti attraverso strumenti innovativi che assicurano tempestività di intervento nell'immediatezza del rilevamento. All'uopo, il Parco ha ottenuto l'accesso ai fondi PNRR e l'eventuale mancato ossequio delle tempistiche prescritte ne comporterebbe la perdita, con conseguente irreversibile pregiudizio di realizzazione dell'obiettivo.
Si reitera, pertanto, la richiesta di superamento del rilievo formulato.

Rilievo di cui al punto e) – paragrafo 6 della Relazione del Magistrato Istruttore
In sede di rilievo, fu contestato il mancato inserimento negli atti di gara della clausola di revisione prezzi, secondo quanto prescritto dall'art. 60, D.lgs. n. 36/2023.
Avendo l'amministrazione precisato di avere escluso la detta clausola in quanto la gara attiene ad un contratto di fornitura ad esecuzione istantanea, l'istruttore rimette la questione al Collegio sollecitando l'ente "*ad illustrare con maggiore puntualità le ragioni fattuali e giuridiche in base alle quali considera il contratto de quo un contratto avente ad oggetto una prestazione ad esecuzione istantanea*" (cfr. relazione).
All'uopo, rileva che l'affidamento di che trattasi ha ad oggetto **una fornitura con posa in opera di container prefabbricati:** secondo quanto definito dalle delibere ANAC n. 446 del 28 settembre 2022 e n. 354 del 5 maggio 2021, «*si configura un appalto di fornitura con posa in opera quando l'interesse della stazione appaltante consiste nell'acquisto di una res e le lavorazioni di posa in opera rivestono carattere strumentale, rendendo possibile l'uso del bene. Quando invece le prestazioni dedotte nel contratto comportano una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche, si ricade nell'ambito degli appalti di lavori*».
Nel caso di specie, si verte certamente nella prima ipotesi, in quanto la prestazione dedotta in contratto è, si ripete, la consegna di container, che abbiano le caratteristiche fissate dal Parco, ma che andranno dall'O.E. consegnati e posti in opera per una sola volta nel termine contrattualmente fissato.
In ragione di tanto, si ritiene trattarsi di contratto a esecuzione immediata.
Detto inquadramento non è modificato dal differimento della consegna della res, che comunque non trasforma la natura del contratto, mentre è evidente la distinzione dello stesso, rispetto ai contratti di durata, non potendo il rapporto inquadrarsi né tra i contratti ad esecuzione continuata né periodica, con ogni conseguenza.
Né rileva in senso contrario il fatto che il fornitore debba realizzare la res secondo le specifiche esigenze della stazione appaltante.
Lo schema giuridico è il medesimo di un contratto di compravendita di una vettura che non sia in pronta consegna ma che debba essere prodotta secondo le richieste dell'acquirente: il fatto che la vettura venga consegnata a seguito della relativa produzione a carico del venditore non trasforma la natura del contratto, che rimane ad esecuzione immediata e non di durata.

MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 0106490 - **tel uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 – **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - **ercolano.cultura.gov.it**

La scelta di escludere la revisione prezzi è coerente con la natura tecnologica dell'appalto, che richiede la fornitura istantanea di un sistema integrato "chiavi in mano" con costi predeterminati e non soggetti a fluttuazioni di mercato. Tale impostazione garantisce certezza economica e stabilità finanziaria, elementi imprescindibili per interventi di brevissima durata come quello in esame in cui la fornitura si esaurisce in un'unica soluzione, immediata e coincidente con la consegna del laboratorio mobile, come esposto più dettagliatamente nella documentazione progettuale, senza prevedere modalità di rilascio scaglionate o intermedie.
In sostanza, la fornitura inizia e si esaurisce interamente nella consegna del laboratorio mobile.
Detta impostazione, già presente nella giurisprudenza e nella prassi sviluppatesi sotto i precedenti Codici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2014, n. 2052), è rimasta fino ad oggi un punto fermo, pur nell'ambito di interventi normativi che hanno molto inciso sull'istituto della revisione dei prezzi. Difatti, pur nel mutato contesto, il Legislatore dell'attuale Codice dei Contratti, ha comunque ritenuto di codificare il riferito principio stabilendo, all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.2-bis al Codice dei contratti, che: "Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea".
Oltre a questo, va altresì annotato che l'appalto in esame è stipulato "a corpo", come previsto dalla lex specialis (art. 4 del disciplinare). Questa modalità adottata ha permesso di stimare a gara un importo fisso predeterminato, calcolato stimando il costo necessario per completare la prestazione, più un margine che permette all'appaltatore di avere comunque un profitto invece che un semplice pareggio.
Pertanto, nel caso specifico, la natura del contratto e la sua brevissima durata hanno fatto ritenere superflua la clausola di revisione dei prezzi, in quanto – come detto - i costi sono fissi e non soggetti per loro natura a variazioni nel breve periodo.
Pertanto, in riscontro alle osservazioni del relatore ed a chiarimento delle stesse, si precisa che tutte le indicazioni contenute negli atti contrattuali e relative alla fase produttiva, disciplinano esclusivamente l'esercizio del controllo della S.A. sulla fase antecedente alla consegna, al fine di contingentare i tempi della stessa ed il risultato, per evitare differimenti o difformità rispetto alle esigenze della S.A.
Il che non incide né modifica la prestazione da rendere- che si concreta, in sostanza, nella consegna di container prefabbricati.
Pertanto, si ritiene che il caso di specie rientri tra quelli per cui il supporto giuridico del MIT esclude l'applicazione della clausola de qua (parere MIT n. 1209/2022, confermato con parere MIT n. 1455/2022) in quanto il rapporto si esaurisce in un lasso di tempo che consente all'O.E. di ponderare le condizioni di mercato afferenti al periodo considerato (cfr. Parere MIMS n. 1417/2022).
Ad abundantiam, si osserva ulteriormente che, l'inserimento della clausola in parola sarebbe stata meramente formale, in quanto non avrebbe potuto mai trovare concreta applicazione la revisione dei prezzi in ragione del termine fissato per l'esecuzione, assai inferiore ad un anno (240 giorni).
La normale periodicità annuale del calcolo degli incrementi degli indici Istat, infatti, è del tutto incompatibile con il termine fissato e non avrebbe comunque consentito verifiche funzionali alla conservazione del sinallagma contrattuale- sia a favore dell'Amministrazione che degli operatori.

****

Nella relazione di deferimento, l'Istruttore, ritenendo non derogabile la previsione della revisione dei prezzi anche rispetto al caso di specie, pone all'attenzione del Collegio di "*vagliare l'applicabilità al caso di specie dell'orientamento, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui può ritenersi operante una eterointegrazione ai sensi dell'art. 1339 c.c. per i contratti di appalto con la clausola di revisione prezzi obbligatoria per legge (cfr. art. 60, D.Lgs. n. 36/2023), senza necessità di impugnazione degli atti precedenti, con conseguente sostituzione di diritto delle clausole contrattuali difformi, nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c. (Tar Catania n. 2544/2023; Cons. St., n. 7756/2022; Cons. St., n. 3594/2015)" (*cfr. relazione).
Nello specifico, l'Istruttore chiede di verificare se l'omessa previsione della revisione dei prezzi possa "*aver influenzato il corretto svolgimento della gara, in contrasto con il principio di accesso al mercato (art. 3, D.lgs. n. 36/2023); invero, la previsione anticipata di un meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo contrattuale, tenendo gli operatori economico "al riparo" dagli effetti negativi potenzialmente riconducibili*

MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 0106490 - **tel uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 – **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - **ercolano.cultura.gov.it**

ad eventi sopravvenuti perturbanti, avrebbe potuto stimolare la presentazione di ulteriori offerte e l'incremento del confronto competitivo, implementando la capacità della stazione appaltante di selezionare l'offerta migliore sotto il profilo quantitativo e quantitativo" (cfr. relazione) e rimette al Collegio di valutare "*l'applicabilità al caso di specie dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa ai fini dell'eventuale superamento del rilievo*" (cfr. relazione).

Non si ritengono condivisibili le perplessità del relatore.

Intanto, la fase esecutiva dell'appalto è comunque presidiata dalla disciplina dettata dall'articolo 9 del Codice dei Contratti, recante il Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, certamente nota agli operatori economici, che peraltro ben conoscono non solo tutta la normativa applicabile, ma anche la relativa interpretazione giurisprudenziale. Pertanto, deve ritenersi che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori abbiano compiutamente valutato la sostanziale possibilità di revisione dei prezzi nelle ipotesi del verificarsi di eventi perturbanti.

In tal senso, non può ritenersi che l'omesso inserimento della clausola in discussione abbia impedito la ponderazione dell'offerta, sia per le osservazioni esposte supra, sia, si ripete, in ragione delle condizioni del mercato afferenti al limitato periodo considerato dalla gara che interessa e del limitato lasso di tempo nel quale si conclude il contratto.

Considerato, peraltro, che trattasi di intervento ammesso al PNRR, è nota agli operatori la necessaria esecuzione in tempi contingentati, con conseguente possibilità per gli stessi di verificare ponderatamente l'incidenza e le fluttuazioni del mercato, senza alcuna problematica di conservazione dell'equilibrio sinallagmantico.

Pertanto, si invoca una valutazione sostanzialistica dell'iter procedimentale, al fine di superare il rilievo.

COMUNICAZIONI

Si comunica infine che per il Parco Archeologico di Ercolano parteciperanno all'adunanza pubblica lo Scrivente, **dr. Francesco Sirano**, già Direttore dell'Ente e delegato del Direttore Generale Avocante prof. Massimo Osanna, il **dott. Simone Marino**, Responsabile Unico del Progetto, e l'**avv. Caterina Maria Rosaria Ursillo**, professionista della Segreteria Tecnica del Parco.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

distinti saluti

Per il Direttore Generale Avocante
Prof. Massimo Osanna
Il Delegato
dr. Francesco Sirano
*sottoscritto digitalmente**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M 22 febbraio 2013 1 ss. mm. e ii

MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 0106490 - **tel uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 – **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it
PEO pa-erco@cultura.gov.it - **ercolano.cultura.gov.it**